

GLI ESPERTI RISPONDONO

Pensioni, via ai congruagli sugli assegni per l'anno 2014

L'Inps ha avviato le procedure relative all'anno fiscale appena concluso
Le variazioni calcolate saranno applicate sulla busta del mese di marzo

E' finalmente partito o non ancora il congruaglio Irpef sulle pensioni 2014?

Secondo quanto comunicato dall'Inps, sono state avviate le procedure dei congruagli fiscali a consuntivo per Irpef (periodo di imposta 2014) a debito trasmessi dalla "Piattaforma Fiscale" su pensioni. Il congruaglio, in particolare, sarà applicato dal prossimo mese di marzo e prevede codici differenti in base alla gestione pensionistica a cui si fa riferimento (privata, pubblica e spettacolo e sport). Tali congruagli, i cui dati vengono rielaborati dalla "Piattaforma Fiscale" che unisce le varie posizioni e ridetermina il congruaglio Irpef, vengono comunicati alle diverse Direzioni di prodotto per la loro applicazione sugli emolumenti in pagamento. I congruagli a debito per Irpef anno 2014 sono trattati a partire dal mese di marzo e sono identificabili in base alle diverse gestioni pensionistiche.



L'Inps ha dato il via libera ai congruagli fiscali per il 2014

Professionisti.it

Il primo network dei professionisti in Italia

in collaborazione con www.professionisti.it
numero verde 800901335
e-mail: info@professionisti.it

stiche.

Per le pensioni delle gestioni private, i congruagli sono individuati come segue: con il "codice 162", nel caso di congruagli superiori a 100 euro e reddito annuo da pensione fino a 18mila euro rateizzati fino a

novembre; con il "codice 769" nel caso di congruagli che non rientrano nella precedente casistica. Entrambi i codici sono decodificati con la specifica dicitura "congruagli Irpef a debito da rettifica fiscale". Mentre per le pensioni delle gestioni

pubbliche, i congruagli in argomento sono individuati come segue: con il "codice R1", nel caso di congruagli superiori a 100 euro e reddito annuo da pensione fino a 18.000 euro rateizzati fino a novembre; con il "codice R7" nel caso di congruagli che non rientrano nella precedente casistica. Entrambi i codici sono decodificati con la specifica dicitura "congruaglio fiscale CUD". Infine per le pensioni delle gestioni spettacolo e sport, i congruagli sono identificati come segue: con il "codice DE37", nel caso di congruagli superiori a 100 euro e reddito annuo da pensione fino a 18.000 euro rateizzati fino a novembre; con il "codice DE32" nel caso di congruagli che non rientrano nella precedente casistica. Entrambi i codici sono decodificati con la specifica dicitura "congruagli Irpef a debito da rettifica fiscale".

Fabio Ferrara

dottore commercialista

TASSE

A chi si applica la reverse-charge?

Quali sono le nuove ipotesi di "reverse charge"?

La legge di stabilità 2015 introducendo nuove fattispecie di applicazione della regola dell'inversione contabile per l'assoggettamento ad Iva delle prestazioni. La regola del "reverse charge" è quella ormai da anni applicata dai subappaltatori nel settore edile, per la quale l'Iva non è più esposta nella fattura del prestatore. I nuovi ambiti applicativi sono quelli relativi all'edilizia specializzata e dei servizi di pulizia. Il testo della norma è però confuso. Recita, infatti, che il nuovo regime si applica alle prestazioni relative "ai servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici"; è evidente che tale vaga formulazione possa generare molti dubbi. Ci si è posti, ad esempio, la preoccupazione se gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oppure se le forniture con posa in opera potessero rientrare nelle fattispecie previste. La dottrina prevalente concorda nell'assoggettamento ad Iva degli esempi sopra citati, mentre lascia all'applicazione dell'inversione contabile la sola fattispecie relativa all'attività di pura installazione.

Andrea Gloncada
commercialista

LAVORO

Le dimissioni si danno così

Vorrei presentare formale domanda di dimissioni dall'azienda in cui lavoro, è vero che devo presentarmi dinanzi alla DTL (direzione territoriale del lavoro)?

La validità delle dimissioni è condizionata alla convalida dinanzi al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro solo nel caso in cui vengano rassegnate durante il periodo di maternità. In tutti gli altri casi l'efficacia delle dimissioni è sospensivamente condizionata alla convalida effettuata presso la Direzione territoriale del lavoro, oppure, in alternativa, alla sottoscrizione di apposita dichiarazione di volontà del dimissionario apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione inviata ai centri per l'impiego (unilav). Qualora ciò non avvenga il rapporto si intende comunque risolto, se il dimissionario non aderisce, entro sette giorni dalla ricezione, all'invito da parte del datore di lavoro a presentarsi ai predetti organismi ovvero all'invito ad apporre la sottoscrizione indicata. Nei sette giorni i lavoratori hanno comunque la facoltà di revocare, anche in forma scritta, le dimissioni.

Fabio Ardau
consulente del lavoro